



COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE
MEDIANTE LA RIAPERTURA E L'AMPLIAMENTO DI
ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI
(Art. 30-ter del D.L. n. 34 del 30/04/2019)**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale
n. 25 del 27/12/2019

Articolo 1

OGGETTO

- 1) Il presente regolamento disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti esercenti attività che procedono alla **riapertura e all'ampliamento di attività** commerciali, artigianali e di servizi di cui all'art. 30-ter del D.L. 30/04/2019 n. 34.

Articolo 2

ISTITUZIONE FONDO

- 1) Il Comune di Castione della Presolana, istituisce nel proprio bilancio, nell'ambito della missione relativa allo sviluppo economico, un fondo per l'agevolazione delle iniziative tese alla riapertura sul territorio comunale di esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi, nonché per **l'ampliamento, per almeno il 30% della superficie dei locali**, di strutture commerciali già esistenti sul territorio comunale.
- 2) L'importo del **fondo viene stabilito di anno in anno** nell'ambito degli strumenti di programmazione dell'Ente.

Articolo 3

ATTIVITA' OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE

- 1) Ai fini della concessione delle agevolazioni previste dal presente regolamento, **sono ammissibili** le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi appartenenti ai seguenti settori:
 - artigianato,
 - turismo,
 - fornitura di servizi destinati a tutela ambientale,
 - fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali,
 - fornitura di servizi destinati al tempo libero,
 - commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.
- 2) Per quanto attiene gli esercizi operanti nel commercio, le agevolazioni sono possibili limitatamente agli esercizi di vicinato (art. 4 comma 1 lettera d) del D.L. 31/03/1998 n. 114), e alle medie strutture di vendita (art. 4 comma 1 lettera e) del D.L. 31/03/1998 n. 114).

Articolo 4

ESCLUSIONI

- 1) **Sono esclusi** dalle agevolazioni previste dal presente regolamento:
 - gli esercizi c.d. "compro oro" definita ai sensi del Dlgs. n. 92/2017;
 - "sexy shop",
 - sale scommesse,
 - le sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco d'azzardo di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b) del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773,in quanto attività che esulano dalla finalità dell'Ente di riqualificare nuovamente vie e piazze penalizzate dalla presenza di negozi chiusi.

2) **Sono altresì esclusi** dai benefici di cui al presente regolamento:

- i subentri a qualunque titolo ad attività già in essere;
- le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente e/o indirettamente riconducibile.

Articolo 5

TIPOLOGIA E DURATA DELL'AGEVOLAZIONE

1) Le agevolazioni consistono nell'erogazione di un contributo per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi e per i tre anni successivi.

I contributi sono erogati **dalla data di effettivo inizio dell'attività** dell'esercizio attestata nella domanda di richiesta del contributo.

2) La quantificazione del contributo è rapportata alla sommatoria dei tributi comunali dovuti **dall'esercente** quali:

- Tassa sui rifiuti (TARI),
- Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP),
- Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) al netto dell'aggio dovuto dall'Ente al concessionario,
- Imposta Municipale Propria (IMU) esclusivamente nel caso in cui l'esercente sia anche proprietario dell'immobile,

regolarmente pagati nell'anno precedente alla richiesta di concessione, fino ad un massimo del 100% dell'importo.

3) **In caso di riapertura**, il contributo è pari a:

- 100,00 % della TARI,
- 100,00 % dell'ICP ,
- 100,00% della TOSAP,
- 100,00 % dell'IMU,

versati nell'esercizio precedente alla riapertura stessa. Le percentuali indicate sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio è rimasto aperto.

4) **In caso di ampliamento**, il contributo è pari a:

- 100,00 % della TARI,
- 0,00 % dell'ICP,
- 0,00% della TOSAP,
- 100,00 % dell'IMU,

versati nell'esercizio precedente all'ampliamento stesso. Le percentuali indicate sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio è rimasto aperto.

In caso di ampliamento **il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.**

5) L'importo di ciascun contributo è fissato dal Responsabile del procedimento, con apposita determinazione del Responsabile dell'area, **in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura** dell'esercizio nel quadriennio considerato. In ogni caso, il numero dei mesi di apertura dell'esercizio **non può essere inferiore a sei.**

Le agevolazioni decorrono comunque successivamente all'effettivo inizio dell'attività e, **dall'effettiva data di decorrenza dell'apertura**, desumibile dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.

- 6) I contributi sono **concessi nell'ordine di presentazione delle richieste**, fino all'esaurimento delle risorse di cui al fondo previsto all'art. 2 del presente regolamento.
- 7) L' **importo massimo** del contributo complessivamente concesso per ciascun esercente e per ciascuna annualità è fissato in € **1.000,00** (mille).
- 8) I contributi saranno **materialmente erogati agli esercenti esclusivamente dopo** la riscossione dell'importo da parte del Comune, accreditato in tesoreria comunale su ordine dei competenti Ministeri.

Articolo 6

SOGGETTI BENEFICIARI

- 1) Possono beneficiare delle agevolazioni sui tributi comunali previste dal presente regolamento esclusivamente:
 - gli esercenti che in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui all'art. 3 del presente Regolamento, **procedono alla riapertura** di esercizi **chiusi da almeno sei mesi**,
 - gli esercenti che in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui all'art. 3 del presente Regolamento, **procedono all'ampliamento per almeno il 30% della superficie dei locali**, di strutture commerciali già esistenti sul territorio comunale, per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo,
 - gli esercenti che riutilizzino i citati locali dismessi da sei mesi,
 - gli esercenti che siano **in regola con il pagamento** dei tributi locali dovuti al Comune di Castione della Presolana nel triennio precedente.

Articolo 7

PROCEDURE

- 1) I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente regolamento devono, dal 1 gennaio al 28 febbraio di ogni anno, presentare al protocollo del Comune di Castione della Presolana, **la richiesta redatta su apposito modello** predisposto dal Comune, unitamente all'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
- 2) L'**Ufficio tributi**, previo riscontro dei requisiti della dichiarazione presentata e della regolare procedura di avvio e mantenimento dell'attività da parte del responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) determinerà la misura del contributo spettante.
- 3) I contributi sono concessi, nell'ordine cronologico di presentazione delle domande, fino all'esaurimento delle risorse di cui al fondo previsto dall'art. 2 del presente regolamento.
- 4) La citata quantificazione ed erogazione del contributo, a cura del Responsabile dell'Area finanziaria a contabile, avverrà in misura **proporzionale al numero di mesi di apertura** nel triennio considerato che non potrà essere in ogni caso inferiori a sei mesi.

- 5) I contributi di cui al presente regolamento rientrano nel **regime del de minimis** di cui al regolamento della Comunità Europea e, pertanto, per poter usufruire dell'agevolazione, è necessario che non siano superati i limiti previsti per gli aiuti a ciascun impresa.
- 6) Parimenti **non è cumulabile con altri incentivi e agevolazioni previsti dal D.L. n. 34/2019** o da altre normative statali o regionali.

Articolo 8

ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1 Gennaio 2020.
- 2) Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.